

DELIBERAZIONE 6 FEBBRAIO 2024

35/2024/R/GAS

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'ACCELERAZIONE DELLE
PROCEDURE PER L'EFFETTUAZIONE DELLE GARE PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE
DEL GAS NATURALE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1282^a riunione del 6 febbraio 2024

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, come convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;
- il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, come convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124;
- la legge 5 agosto 2022, n. 118;
- il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, come convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 103;

- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione territoriale, 12 novembre 2011, n. 226, recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46-*bis* del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222” come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto 226/11);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico e del Ministro per gli Affari Regionali e per le Autonomie 20 maggio 2015, di approvazione del “Regolamento recante modifica al decreto 12 novembre 2011, n. 226, concernente i criteri di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale”;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 dicembre 2017, 905/2017/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 905/2017/R/GAS), il suo Allegato A, recante il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di determinazione e verifica del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale (di seguito: Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS) e il suo Allegato B, recante il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di bandi di gara per il servizio di distribuzione del gas naturale ai fini delle gare d’ambito (di seguito: Allegato B alla deliberazione 905/2017/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2022, 714/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 714/2022/R/GAS), recante aggiornamento delle disposizioni in materia di determinazione del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale in attuazione della legge annuale per il mercato e la concorrenza, e il suo Allegato A, recante il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di determinazione del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale ai fini delle gare d’ambito (di seguito: Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/GAS)
- il documento per la consultazione dell’Autorità 15 novembre 2022, 572/2022/R/GAS, recante aggiornamento delle disposizioni in materia di determinazione del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale in attuazione della Legge annuale per il mercato e la concorrenza (di seguito: documento per la consultazione 572/2022/R/GAS);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 7 giugno 2023, n. 1/2023;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 19 giugno 2023, n. 2/2023.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 6 della legge 118/22 ha introdotto alcune disposizioni volte, da un lato, a valorizzare le reti di distribuzione del gas di proprietà degli enti locali e, dall’altro, a rafforzare il percorso di semplificazione già avviato con la legge n. 124/17, allo scopo di accelerare le procedure per l’effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale;

- nel dettaglio, l'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 118/22 ha disposto che, in occasione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, le reti e gli impianti appartenenti ad Enti locali o a società patrimoniali delle reti possano essere alienati al valore industriale residuo (VIR) risultante dall'applicazione delle regole di cui alle Linee guida 7 aprile 2014 e in accordo con la disciplina stabilita dall'Autorità entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge 118/22;
- l'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 118/22, anche per i casi di alienazione di cui al punto precedente, ha peraltro esteso l'applicazione dell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 164/00, laddove prevede la verifica degli scostamenti VIR-RAB da parte dell'Autorità, stabilendo altresì che quest'ultima dovrà riconoscere in tariffa al gestore entrante l'ammortamento della differenza tra i suddetti valori;
- con deliberazione 714/2022/R/GAS, sono state aggiornate le disposizioni in materia di determinazione del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale in attuazione della legge 118/22, stabilendo, in particolare, di:
 - sostituire l'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS con l'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/GAS, da applicare alle istanze che sono presentate dalle stazioni appaltanti successivamente all'entrata in vigore della medesima deliberazione 714/2022/R/GAS;
 - prevedere, per i procedimenti in corso alla data di approvazione della deliberazione 714/2022/R/GAS e limitatamente alle valutazioni delle porzioni di rete di proprietà del gestore, l'applicazione del regime ordinario individuale per Comune già disciplinato dall'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS nella versione anteriore alla sostituzione disposta dal precedente alinea;
- nel documento per la consultazione 572/2022/R/GAS, l'Autorità, in una logica di ulteriore semplificazione ed accelerazione dei procedimenti per la verifica dello scostamento VIR-RAB, aveva prefigurato la possibilità di definire ulteriori semplificazioni procedurali nel medio periodo per l'aggiornamento delle disposizioni in materia di determinazione del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale, sempre in attuazione della legge 118/22, in particolare attraverso una semplificazione dei regimi di cui all'articolo 3 dell'Allegato A e una possibile revisione delle modalità di definizione degli indici presi a riferimento nel test "Analisi per indici";
- sono pervenute diverse richieste da parte delle stazioni appaltanti con procedimenti in corso avviati a partire dall'anno 2016 che hanno manifestato l'esigenza, in concomitanza con la necessità di integrare i dati già trasmessi relativamente ai gestori uscenti con i dati delle porzioni di rete la cui titolarità sia dell'ente locale, di aggiornare i valori dei VIR, molti dei quali risalenti a diversi anni fa;
- inoltre, l'articolo 6, comma 2, della legge 118/22, ha modificato le condizioni che esonerano l'Ente locale concedente dall'obbligo di trasmettere le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorità, per la verifica degli scostamenti VIR-RAB, prima della pubblicazione del bando di gara.

RITENUTO CHE:

- in considerazione dell'obiettivo di accelerare le procedure per l'effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale indicato dal richiamato articolo 6 della legge 118/22, e contestualmente alla semplificazione che si attende possa derivare dalla revisione del decreto 226/11, in attuazione di quanto previsto dalla legge 118/22, sia opportuno avviare un procedimento volto a:
 - introdurre un regime innovativo, con accesso facoltativo da parte delle stazioni appaltanti, che preveda la riunificazione in un unico procedimento dei due procedimenti distinti attualmente previsti per le due competenze dell'Autorità in materia di gare gas, ovvero quella connessa alle osservazioni sui valori di rimborso (nel caso di scostamenti VIR-RAB superiori al 10%) e quella connessa alle osservazioni sui documenti di gara predisposti dalle stazioni appaltanti;
 - apportare ulteriori semplificazioni alle disposizioni di cui all'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/GAS in materia di procedimenti di verifica degli scostamenti VIR-RAB delle porzioni di rete a devoluzione onerosa nella titolarità degli enti locali e dei gestori uscenti e all'Allegato B alla deliberazione 905/2017/R/GAS riportante disposizioni in materia di *iter* di valutazione dei bandi di gara, fermo restando l'obiettivo di tutela dei clienti del servizio dall'imposizione di oneri impropri;
- sia altresì opportuno prospettare e valutare, nell'ambito del procedimento di cui al precedente alinea, alcune semplificazioni degli *iter* procedurali dei regimi di verifica degli scostamenti VIR-RAB, in modo da consentire alle stazioni appaltanti che abbiano già avviato gli *iter* procedurali per le valutazioni delle porzioni di rete di proprietà del gestore alla data di approvazione della deliberazione 714/2022/R/GAS di usufruire del "regime accelerato individuale per Comune" previsto dall'Allegato A alla medesima deliberazione 714/2022/R/GAS

DELIBERA

1. di avviare un procedimento volto ad adeguare le disposizioni dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/GAS, e dell'Allegato B alla deliberazione 905/2017/R/GAS secondo quanto precisato in premessa;
2. di rendere disponibili, in relazione allo sviluppo del procedimento di cui al precedente punto 1, uno o più documenti per la consultazione contenenti gli orientamenti dell'Autorità;
3. di attribuire la responsabilità del procedimento di cui al precedente punto 1 al Direttore della Direzione Servizi di sistema e Monitoraggio Energia (DSME), conferendogli mandato per l'acquisizione di tutti i dati, le informazioni e gli elementi di valutazione utili per la predisposizione di documenti per la consultazione

- contenenti gli orientamenti dell'Autorità, anche convocando eventuali incontri tecnici;
4. di prevedere che il procedimento di cui al punto 1 si concluda entro il 30 giugno 2024, fatta salva l'esigenza di ulteriori approfondimenti;
 5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

6 febbraio 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini